



**COMUNE DI
BEMA**



**PROVINCIA DI
SONDRIO**

ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI BEMA

TRA

La **PROVINCIA DI SONDRIO** (nel seguito anche solo Provincia), codice fiscale 80002950147 e partita iva 00603930140, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Davide Menegola domiciliato per la carica presso la sede provinciale, corso XXV Aprile, 22, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della propria deliberazione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il **COMUNE DI BEMA** (nel seguito anche solo Comune), codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Marco Sutti, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in _____ ed in esecuzione della deliberazione dalla giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- fino al 2010 il Comune di Bema era raggiungibile partendo da Morbegno, mediante la strada provinciale n. 8 "del Passo San Marco" e la sua diramazione (SP 8-dir. A) che collegava la predetta strada con l'abitato di Bema, sede del municipio;
- a seguito del dissesto idrogeologico che ha interessato la strada provinciale, con ordinanza della Provincia di Sondrio n. 9 del 22 febbraio 2010, il tratto di SP 8-dir.A in sponda idrografica sinistra del torrente Bitto (oltre il ponte situato al km 1+900) è stata definitivamente chiusa al traffico;
- l'accesso all'abitato di Bema è stato comunque garantito attraverso la strada comunale che si dirama in sponda idrografica sinistra del torrente Bitto attraverso una galleria provvisoria realizzata in occasione degli interventi di sistemazione idrogeologica che hanno fatto seguito all'alluvione del 1987;
- in passato, tramite la stipula di apposito protocollo d'intesa (approvato con deliberazione di giunta n. 223 del 4/07/2005), la Provincia ha partecipato alle spese di manutenzione ordinaria del tratto di strada di competenza comunale, fra il ponte del Bitto e l'abitato;
- detta strada comunale, necessita ora sempre più frequentemente di interventi di manutenzione straordinaria, dei muri di sostegno, delle opere di regimazione idraulica, delle opere di protezione passiva, del fondo stradale, ecc...;
- il Comune, tramite una convenzione con Regione Lombardia, ha anche avviato i lavori per la realizzazione di una nuova galleria, che collegherà la strada provinciale a quella comunale, by-passando la zona di frana;

CONSIDERATO CHE:

- al termine dei lavori di realizzazione della nuova galleria e ad avvenuto collaudo dell'opera, il Comune e la Provincia valuteranno la possibilità di scambiarsi i tracciati della strada ora comunale (compresa la nuova galleria) e della strada provinciale oggi dismessa (perché chiusa al traffico);
- è dunque interesse anche della Provincia garantire che il Comune possa far fronte ai sempre maggiori oneri di manutenzione straordinaria della strada oggi comunale che, insieme alla SP 8-dir.A, rappresenta l'unico collegamento viabilistico di Bema con il resto della Valtellina;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- grazie ad un apposito protocollo d'intesa, sin dalla stagione invernale 2021/2022, il Comune di Bema si è fatto carico di svolgere per conto della Provincia il servizio di manutenzione invernale di sgombero

neve e trattamento antighiaccio anche sulla SP 8 dir. A, dal km 0+000 (bivio Bema- Albaredo) al km 1+900 (ponte sul t. Bitto), in continuità con il servizio svolto sulla strada comunale;

- è interesse della Provincia che il servizio invernale sulla strada provinciale continui ad essere svolto dal Comune. Infatti, a seguito del trasferimento ad ANAS S.p.A. della ex SP 8 (oggi SS 470 "della Valle Brembana"), efficace dal 3 maggio 2021, la strada provinciale n. 8dir-A, che si distacca SS 470 per uno sviluppo complessivo di 1,9 km, in territorio del Comune di Morbegno, rappresenta un tratto di viabilità scollegato dal resto della rete viabilistica provinciale e pertanto risulta poco razionale inserirlo in uno dei lotti funzionali per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;

DATO ATTO che:

- in virtù dell'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il richiamato art. 15, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione;
- l'art. 15, al comma 2-bis, prevede altresì che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

ATTESO CHE:

- l'obiettivo di garantire la manutenzione straordinaria della strada di competenza comunale, fra il ponte del Bitto (al km 1+900 della SP 8 dir. A) e l'abitato di Bema, è interesse comune della Provincia di Sondrio e del Comune di Bema;
- analogamente, è interesse di Provincia e Comune, garantire lo svolgimento del servizio invernale di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla SP 8 dir. A, in continuità con il servizio svolto sulla strada comunale;
- l'attuazione di detti obiettivi comuni può pertanto qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

tutto ciò premesso le parti convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo, che disciplina i rapporti tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Bema ed è volto a garantire la manutenzione straordinaria della viabilità comunale di accesso all'abitato di Bema, nonché lo svolgimento del servizio invernale di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla SP 8 dir. A, in continuità con il servizio svolto sulla strada comunale.

Art. 2 – Ruolo e impegni del Comune di Bema

Il Comune di Bema si impegna a dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sulla strada comunale che collega la SP 8 dir. A (in corrispondenza del ponte sul torrente Bitto al km 1+900) e l'abitato di Bema.

A decorrere dalla stagione in corso (2025/2026), il Comune di Bema si impegna altresì a garantire lo svolgimento del servizio invernale di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla SP 8 dir. A, dal km 0+000 (bivio Bema-Albaredo) al km 1+900 (ponte sul torrente Bitto), in territorio comunale di Morbegno. Il servizio sarà effettuato in continuità e con le medesime modalità del servizio svolto lungo la strada comunale che collega il centro abitato di Bema con il predetto ponte sul torrente Bitto al km 1+900 della SP 8dir-A.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto del Capitolato speciale d'Appalto approvato dalla Provincia con determinazione n. 647 del 12/06/2023 per quanto pertinente; il Comune di Bema prende visione ed accetta il predetto Capitolato, in particolare per quanto riguarda il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio oggetto del presente Accordo; restano invece escluse le altre attività inserite nel predetto Capitolato (attività di sfalcio e di taglio rami), la cui esecuzione rimane in carico alla Provincia.

Qualora il Comune affidasse il servizio a terzi, l'appaltatore designato dovrà accettare esplicitamente le condizioni contenute nel predetto capitolato. Il Comune di Bema si impegna inoltre a trasmettere alla Provincia il nominativo dell'affidatario ed i relativi riferimenti (nominativi, telefoni fissi e mobili, e_mail, PEC ecc...).

L'affidatario del servizio che sarà scelto dal Comune di Bema sarà ritenuto responsabile di quanto indicato nel

Capitolato (art. 8).

Come indicato nel Capitolato (art. 9), il Comune di Bema si accolla l'onere di acquisire la cauzione e le polizze assicurative a titolo di garanzia per il corretto svolgimento del servizio lungo la SP8 dir-A.

Per le stagioni successive la Provincia si riserva di approvare un nuovo Capitolato che il Comune di Bema si impegna sin d'ora ad accettare e rispettare per l'eventuale affidamento a terzi del servizio.

Il Comune si fa altresì carico del coordinamento e sorveglianza della corretta esecuzione del servizio invernale di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo la SP 8 DIR-A.

Infine, il Comune si fa carico di effettuare a sue spese almeno un intervento all'anno, nella stagione estiva, per lo sfalcio della vegetazione lungo la carreggiata della SP 8 DIR-A.

Art. 3 – Ruolo e impegni della Provincia di Sondrio

A titolo di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria del tratto di strada di competenza comunale, fra il ponte del Bitto e l'abitato di Bema, la Provincia si obbliga a corrispondere al Comune di Bema l'importo annuale di **€ 75.000,00**, a decorrere dall'anno 2026.

Per il solo anno 2025, l'importo del contributo è determinato in **€ 100.000,00**.

A fronte di detto contributo in conto capitale, nulla è dovuto dalla Provincia al Comune a titolo di concorso nelle spese del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla strada provinciale, nonché del relativo coordinamento e sorveglianza della corretta esecuzione. Nulla è dovuto neppure per l'attività di sfalcio estivo della vegetazione a bordo strada.

Il versamento sarà effettuato in unica soluzione, senza necessità di richiesta scritta, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il primo versamento, relativo all'anno appena trascorso (2025), verrà effettuato entro il 30 giugno 2026.

Art. 4 – Responsabilità

Il Comune di Bema si accolla ogni responsabilità connessa al non corretto svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, sollevando e tenendo indenne la Provincia ed i suoi funzionari da ogni responsabilità civile e penale per fatti ed avvenimenti che dovessero verificarsi in conseguenza del non corretto svolgimento del servizio. Sono fatte salve le eventuali responsabilità dell'Appaltatore eventualmente incaricato dal Comune, così come indicate nel predetto capitolato.

La Provincia rimane invece responsabile di tutte le altre attività che gli competono quale proprietario della strada.

Art. 5 - Durata, Recesso e Risoluzione

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al 2028. Il servizio invernale di sgombero neve e trattamento antighiaccio, così come lo sfalcio della vegetazione sulla SP 8 dir. A, dovranno essere garantiti dal Comune fino al 30/09/2028. Le Amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovo, previa verifica dell'adeguamento dell'importo di cui all'art. 3.

Il recesso unilaterale non è ammesso se non per gravi e comprovati motivi, da comunicarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.

L'Accordo potrà essere risolto di diritto da una delle parti in caso di grave inadempimento degli obblighi rispettivamente assunti, previa formale diffida ad adempiere rimasta inevasa per 30 giorni.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, Provincia e Comune, si impegnano al trattamento dei dati personali eventualmente forniti o raccolti in esecuzione del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'attuazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le attività di propria competenza, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 7 - Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 36/2023;
2. Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti al Presente Accordo dovranno avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), ai rispettivi indirizzi.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Sondrio.
4. Il presente atto, non soggetto a registrazione in termine fisso, sarà registrato solo in caso d'uso, con

spese a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo viene firmato digitalmente e diventa efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione, anche in modalità asincrona, di tutti i soggetti indicati come da dati risultanti ed associati alle firme digitali apposte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e ssm. e i., nella data e ora risultanti dalle firme digitali.

Il Sindaco
del Comune di Bema
Marco Sutti

Il Presidente
della Provincia di Sondrio
Davide Menegola